

Art. 7-ter del DPR 633/72 - Prestazioni di servizi e territorialità IVA.

Con il D.Lgs. 11 febbraio 2010 n. 18 sono state recepite nell'ordinamento italiano le disposizioni in materia di IVA contenute nelle direttive comunitarie n. 2008/8/CE e 2008/117/CE, con modifica delle regole territoriali previste, per le prestazioni di servizi, dall'art. 7-ter del DPR 633/1972.

Il recepimento della direttiva n. 2008/8/CE ha ridefinito i criteri di territorialità delle prestazioni "business to business" e delle prestazioni "business to consumer":

- introducendo per le prestazioni "business to business" una nuova regola territoriale generale, fondata non più sul luogo di domicilio del prestatore ma su quello del committente soggetto passivo;
- mantenendo per le prestazioni "business to consumer" la previgente regola territoriale generale fondata sul luogo di domicilio del prestatore (se il committente non è un soggetto passivo).

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative all'individuazione del luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi (art. 7-ter del DPR 633/72), si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività;
- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma del DPR 633/72, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;
- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Servizio mediazione – Committenti stabiliti (ossia residenti, domiciliati, con sede legale) nel comune di Livigno o all'estero (siano essi parti istanti che parti aderenti):

- Se il committente è un soggetto passivo (impresa, libero professionista, ente, associazione, ecc.) la mediazione è esente da IVA, prevalendo la sede del committente (in fattura occorre richiamare la formula "f.c. IVA art. 7 - ter DPR 633/72"); in questo caso se l'importo da pagare è superiore ad € 77,47 devono essere versati ulteriori € 2,00 per l'imposta di bollo.
- Se il committente non è un soggetto passivo (ossia è una persona fisica che non agisce nell'esercizio di un'attività d'impresa o di libera professione) la mediazione è soggetta ad IVA, prevalendo la sede del prestatore del servizio.